

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

alle esecuzioni coercitive, va soggetto a tutte le conseguenze del non pagare ed anche al principio: *qui non habet in aere, luat in corpore*.

Ma lasciando questa accusa da parte, io non veggio come sarebbe possibile risolvere una difficoltà che nascerebbe dalle proposte degli onorevoli oratori che mi hanno preceduto.

L'amnistia è fatta per decreto reale. È dunque il potere esecutivo quello che determina se è il caso di adoperare quest'atto, che dicesi sovrana clemenza, l'*indulgentia principis*, ma è sempre un atto di Governo. Ora, l'atto del Governo può, domando io all'onorevole Della Rocca, toccare un centesimo dalle casse dello Stato e fare che si restituisca? Ecco il problema che io propongo a lui. Quando la pena pecuniaria non è stata ancora materialmente soddisfatta, l'amnistia annienta la condanna pronunciata, recide la forza coercitiva della condanna medesima. Ma quando la pena pecuniaria è stata già pagata, quando è entrato il denaro nello erario dello Stato, quel denaro è diventato parte del patrimonio dello Stato e non potrebbe il solo potere esecutivo disporre che fosse restituita a colui che l'ebbe pagata. Quando noi abbiamo accolto il principio che l'amnistia non è fatta per legge, ma per decreto del principe, non possiamo straripare da quello che costituisce limitazione all'autorità del Governo.

Se l'amnistia avesse luogo per atto di legislatore, come in certi Stati è ammesso, io comprenderei che l'atto del legislatore annientasse tutto; e però si potrebbe giungere sino a sostenere che vada restituita la multa già pagata! Ma l'amnistia fa parte delle prerogative della Corona, e si esercita sempre come atto del potere esecutivo, come atto del Governo; sicchè non potrebbe in altro modo essere ammesso che si tolgano gli effetti del procedimento della condanna, se non rispettando i fatti compiuti, i fatti già eseguiti, attesa l'intangibilità del patrimonio dello Stato da parte del potere esecutivo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Alle ragioni gravissime e perentorie, addotte così felicemente dall'onorevole relatore, mi sia permesso di aggiungerne una ultima.

L'amnistia è uno dei modi con cui si estinguono le pene...

Una voce. E le condanne.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... Ora, l'esecuzione della condanna è un altro modo con cui parimenti rimane estinta la pena. Dunque l'amnistia può estinguere quella parte di pena che non ancora si trovi estinta col mezzo della esecuzione, cioè quella che non sia stata eseguita; ma sarebbe strano il voler dare alla medesima la virtù di applicarsi una se-

conda volta anche a quelle parti della pena che già si trovassero eseguite, e perciò oramai estinte, accordando all'amnistia una specie di azione retroattiva.

Se questo principio potesse essere ammesso, quali ne sarebbero le logiche conseguenze?

Un individuo, condannato a due mesi di prigione ha già espiato un mese di pena; si pubblica l'amnistia; qual esser può il suo effetto? Il secondo mese, cioè la sola parte di pena non ancora eseguita, gli sarà condonato. No, direbbe l'onorevole Della Rocca, conviene anche restituire a quel condannato, sia pure sotto forma di un risarcimento, l'equivalente del mese di prigione già espiato, perchè costui fu diligente, mentre i latitanti si troverebbero altrimenti in miglior condizione di lui.

L'amnistia non può che operare la sua efficacia sopra le pene non ancora eseguite.

Quando il condannato ad una pena pecuniaria, l'ha pagata in tutto o in parte, il pagamento ha già estinto la pena, e non rimane ulteriore materia all'applicazione dell'efficacia dell'amnistia.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

Ma non fa proposta alcuna?

DELLA ROCCA. Mi permetta di fare una dichiarazione.

PRESIDENTE. Faccia pure.

DELLA ROCCA. Io non ho inteso dire che con l'indulto si dovevano ripristinare le cose nello stato precedente alla condanna, e che colui che aveva espiato in parte una pena, avesse avuto il diritto di farsi risarcire della pena già espiata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. E la multa è una pena come le altre.

DELLA ROCCA. Mi sarei guardato bene dall'esprimere un concetto così strano.

Io ho sostenuto; che per le pene pecuniarie per le quali c'era possibilità e facilità di reintegrazione, l'indulto avrebbe dovuto essere applicato tanto a quelli che avevano pagato quanto a quelli che non avevano pagato. Del resto, sembrando codesta teorica inaccettabile a due uomini di tanta levatura, come sono l'onorevole ministro e l'onorevole relatore, io debbo arguire che mal mi appongo, e son per dire:

Sousate errai, il sole mi ha bagnato!

MELCHIORRE. Domanda la parola.

PRESIDENTE. Ma ella ha già parlato.

MELCHIORRE. Grazie del ricordo.

PRESIDENTE. Se ci fosse un fatto personale, le potrei permettere di parlare...

MELCHIORRE. Se mi vuol permettere...